

Mod_art.28_c.3_GDPR “Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento”

ALLEGATO AL BANDO PUBBLICO per la selezione del Soggetto coordinatore della rete di ospitalità diffusa nel Comune di Palù del Fersina – Palai en Bersntol nell’ambito del progetto denominato "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi" in ordine all'attuazione della Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 per l' "Attrattività dei Borghi" Linea A a finanziamento PNRR, CUP: D62I22000010007

Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) “*si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*”;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, “*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*”;
- ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, “*Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri*”;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, “*I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento...*”;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 4, del Regolamento, “*Quando un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del*

- presente regolamento. Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile*";
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, “...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...”;
 - ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il “Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”;
 - l'art. 13, comma 3 del Bando pubblico per la selezione del Soggetto coordinatore della rete di ospitalità diffusa nel Comune di Palù del Fersina – Palai en Bersntol nell'ambito del progetto denominato "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi" in ordine all'attuazione della Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 per l' "Attrattività dei Borghi" Linea A a finanziamento PNRR. CUP: D62I22000010007 (Bando) prevede che, nella realizzazione dell'intervento, il Soggetto coordinatore assuma il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali dei Proprietari, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e che si impegni al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa dell'Unione Europea, della relativa disciplina nazionale, delle prescrizioni della Privacy Policy della Provincia di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 54/2019 e ss.mm.;
 - il Soggetto coordinatore con la stipula dell'Accordo Quadro si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento;

Tutto ciò premesso si disciplina che:

Art. 1

Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con l'individuazione del vincitore del Bando la **Provincia autonoma di Trento**, in qualità di “*Titolare del trattamento*” (di seguito, il “Titolare”), nomina il **Soggetto coordinatore** “*Responsabile del trattamento*” (di seguito, il “Responsabile”), e riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi

disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell'Accordo quadro sottoscritto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2

Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare a norma del Regolamento. Si precisa che le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al Capo V del Regolamento.

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento.

Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Art. 3

I dati personali trattati dal Responsabile concernono i dati c.d. “comuni” relativi ai Proprietari degli Immobili; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: tutti i proprietari di Immobili beneficiari del finanziamento pubblico individuati con determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio n. 11821 del 31 ottobre 2024 “PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.1 - Linea di azione A - progetto Borgo - Palù del Fersina - la forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi - intervento 15 "Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale per l'ospitalità diffusa"- individuazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento - CUP D62122000010007.”.

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto sulla base delle istruzioni documentate (anche successivamente rilasciate, nel corso del rapporto) da parte del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto europeo o nazionale cui è soggetto il Responsabile; in particolare, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di sottoscrizione e esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contratti Attuativi e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni di trattamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, diffusione e comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione.

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, europee o nazionali, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati possano essere pubblicati sul sito istituzionale e/o sulla bacheca del Titolare, per finalità di trasparenza (artt. 13, 14 e 15 del Regolamento) nei confronti degli interessati, o comunque resi noti agli stessi.

Art. 4

In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento, anche nel rispetto della privacy policy del Titolare che il Responsabile dichiara di conoscere. In particolare, il Responsabile dovrà:

- a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e possano accedere ai dati personali soltanto nella misura strettamente necessaria all'attuazione, gestione e controllo del contratto;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello "minimo" di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;
- c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati oltre che di qualsiasi altra richiesta dagli stessi pervenuta, attenendosi alle istruzioni del Titolare ed astenendosi dal rispondere direttamente alla richiesta stessa, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare;
- d) rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati e mettere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente disciplinare, del Bando e dell'Accordo Quadro, o che derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni (da

intendersi anche quelle nei locali, o nelle strutture fisiche del Responsabile), realizzate dal Titolare, dal suo Data Protection Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato, effettuate con adeguato preavviso e ad intervalli ragionevoli, o qualora vi fossero indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile.

Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della/e Autorità di controllo competente/i le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione;

- e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, nonché garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti od obsoleti. In particolare, relativamente alla predisposizione della “valutazione di impatto” (“*Data privacy impact assessment*”, di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo;
- f) in caso di violazione dei dati personali (data breach), cooperare con il Titolare e assisterlo nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.

In caso di violazione dei dati trattati dal Titolare, assistere quest'ultimo nell'adempimento dell'eventuale notifica all'Autorità di controllo e nell'eventuale comunicazione agli interessati, ottenendo le seguenti informazioni: 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

In caso di violazione dei dati personali trattati dallo stesso Responsabile, informare il Titolare (cioè alla Struttura provinciale di merito, inviando il rapporto di data breach anche alla Struttura provinciale competente in materia di protezione dei dati personali) non appena venuto a conoscenza dell'evento, adempiendo a

quanto previsto dalla specifica policy provinciale in tema di data breach che il Responsabile dichiara di conoscere. Tale informazione contiene almeno: 1) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); 2) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; 3) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Sempre con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e la comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura provinciale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere.

Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare senza ingiustificato ritardo al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

- g) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del *Data Protection Officer* (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;
- h) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori

di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

- i) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;
- j) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione oggettiva della propria compagine societaria o qualità soggettive tale da compromettere il corretto espletamento dei compiti assegnati, nonché perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;
- k) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Bando e dell'Accordo Quadro, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;
- l) alla scadenza dell'Accordo Quadro (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli. Sino a quando i dati non sono cancellati (o restituiti), il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente Contratto.

Art. 5

Il Responsabile si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti Contatti Attuativi per le finalità descritte nell'informativa resa come sopra richiamata.

Art. 6

Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il "*sub-Responsabile*") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del

Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.

Su richiesta del Titolare, il Responsabile gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile si assicura che il sub-Responsabile rispetti gli obblighi a cui lo stesso Responsabile è soggetto a norma del Contratto e del Regolamento.

Il Responsabile comunica al Titolare qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile, degli obblighi contrattuali. Laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi contrattuali, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare.

Il Responsabile concorda con il sub-Responsabile una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento.

Art. 7

In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 8

Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del Bando e dell'allegato Accordo Quadro; pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione dell'Accordo Quadro, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.

Art. 9

Fatte salve le disposizioni del Regolamento, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono ai sensi del Bando, dell'Accordo Quadro e del presente disciplinare, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole, o non sia risolto l'Accordo Quadro stesso. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

Il Titolare ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole, qualora si verifichi anche solo una delle seguenti situazioni: (a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare ai sensi del comma precedente e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; (b) il Responsabile violi in modo sostanziale, o persistente, le presenti clausole, o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento, o della connessa disciplina nazionale, o delle prescrizioni dell'Autorità di controllo; (c) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente, o della/e Autorità di controllo competente/i per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità del Bando, dell'Accordo Quadro, del presente disciplinare, del Regolamento, o della connessa disciplina nazionale.

Il Responsabile ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole, qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, in conformità al precedente Art. 3, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Dopo la risoluzione dell'Accordo Quadro il Responsabile, dovrà agire nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 4, lett. 1).

Art. 10

Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento di individuazione del Soggetto Coordinatore, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti dell'Accordo Quadro.

Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell'attivazione della procedura di stipulazione dell'Accordo Quadro, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.

Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità dell'Accordo a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l'approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.

_____, li _____

(per Provincia autonoma di Trento)

(per il Soggetto coordinatore)